

CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE PROPEDEUTICI ALL'ACQUISIZIONE DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PRESCRITTA PER TITOLARI E COADIUTORI DI RIVENDITA DI GENERI DI MONOPOLIO

TRA

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AREA MONOPOLI (di seguito denominata ADM) rappresentata dal Dr. Fabio CARDUCCI - Direttore della Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi

E

FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI (di seguito denominata Associazione), Associazione rappresentativa di categoria dei rivenditori di generi di monopolio nella persona del legale rappresentante Cav. Uff. Giovanni RISSO - Presidente Nazionale

PREMESSA

Vista la normativa che disciplina lo svolgimento dell'attività di rivenditore di generi di monopolio, ed in particolare la legge 22 dicembre 1957, n. 1293 ed il D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, entrambi con successive modifiche ed integrazioni;

Visto il punto 9-bis dell'articolo 6 della legge n. 1293 del 1957, introdotto dall'articolo 55, comma 2-quinquies del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n.122, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 16-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225, il quale prevede che non può gestire una rivendita di tabacchi chi non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione o dal rinnovo, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione, anche con modalità a distanza, disciplinati sulla base di una convenzione stipulata tra l'ADM e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;


Visti la convenzione e l'atto integrativo già sottoscritti tra le parti rispettivamente in data 6 aprile 2011 e 15 ottobre 2012 ed aventi ad oggetto l'affidamento all'Associazione dell'organizzazione e dello svolgimento dei corsi di formazione propedeutici all'acquisizione da parte dei rivenditori di generi di monopolio e dei coadiutori dell'idoneità professionale prescritta, da realizzarsi in collaborazione con la Scuola Superiore Economia e Finanza;

Visto l'accordo di collaborazione già sottoscritto in data 14 aprile 2011 tra la Scuola Superiore Economia e Finanza e l'Associazione in conformità alla convenzione di cui al punto precedente;

Considerato che, con comunicazione del 27 ottobre 2016, la Scuola nazionale dell'Amministrazione, alla quale sono state attribuite, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, le funzioni della Scuola Superiore Economia e Finanza, ha comunicato all'Associazione formale disdetta dell'accordo di collaborazione sottoscritto in data 14 aprile 2011;

Considerato che ADM ritiene di assumere la funzione di responsabile didattico dei corsi di formazione;

Considerato che ADM individua le esigenze formative riferibili ai rivenditori di generi di monopolio, definisce gli obiettivi dei corsi di formazione, individua i contenuti, la durata, le



modalità di svolgimento e valuta periodicamente il possibile aggiornamento dei corsi in relazione alle intervenute modifiche normative del settore di riferimento;

Considerato che l'Associazione si impegna a trasformare in piani didattici le esigenze formative individuate da ADM;

Considerato che l'Associazione dichiara di essere in possesso dei requisiti di rappresentatività richiesti dalla norma e delle capacità organizzative necessarie per lo svolgimento delle attività formative in parola;

Ritenuto necessario procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione tra ADM e l'Associazione alla luce delle modifiche normative intervenute e in conseguenza della cessazione del rapporto di collaborazione tra la Scuola nazionale dell'Amministrazione e l'Associazione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

ART. 2

OGGETTO

1. ADM affida all'Associazione l'organizzazione e lo svolgimento, anche con modalità *e-learning*, dei corsi di formazione di cui all'articolo 6, punto 9-*bis*, della legge 1293 del 1957, propedeutici all'acquisizione da parte dei rivenditori di generi di monopolio e dei coadiutori dell'idoneità professionale prescritta dalla vigente normativa, da realizzarsi in conformità alle indicazioni fornite da ADM medesima.
2. A tal fine ADM comunica all'Associazione entro il giorno 5 di ciascun mese, i nominativi dei soggetti che nel mese precedente hanno assunto la titolarità di una rivendita di generi di monopolio o che sono stati nominati coadiutori ovvero che hanno ottenuto il rinnovo delle suddette autorizzazioni e che, in quanto tali, sono tenuti ad acquisire la prescritta idoneità.
3. La comunicazione di cui al punto 2 è effettuata a prescindere dalla qualifica di associato del richiedente.
4. Ai soggetti di cui al punto 2 saranno contestualmente resi noti da ADM i dati di riferimento dell'Associazione presso la quale gli stessi potranno svolgere il corso di formazione.
5. L'affidamento di cui al punto 1 è a titolo gratuito e non comporta alcuna spesa per ADM.

ART. 3

ESECUZIONE DELL'INCARICO

1. Nell'esecuzione dell'incarico affidato l'Associazione si impegna a garantire ed effettuare, secondo la periodicità concordata, le seguenti attività e/o operazioni:
 - a) concordare con ADM i contenuti didattici e progettuali attuativi dei principi e degli obiettivi dei corsi di formazione come esplicitati nell'articolo 5;
 - b) definire con ADM ogni altro aspetto inerente la realizzazione dei corsi di formazione interfacciandosi costantemente con ADM stessa per ogni esigenza connessa ai citati corsi;
 - c) rendere disponibile almeno una sessione formativa di corso per ciascun nominativo comunicatole, sia esso associato che non associato, entro 90 giorni decorrenti dal momento in cui riceverà la relativa comunicazione da parte di ADM, fatta salva la facoltà riconosciuta all'Associazione di prorogare il suddetto termine in tutti i casi in cui l'organizzazione del singolo corso di formazione non raggiunga un numero minimo di adesioni;
 - d) comunicare ad ADM l'elenco dei propri formatori e ogni relativo aggiornamento che periodicamente dovesse rendersi necessario;
 - e) garantire la presenza di almeno un formatore per sessione formativa programmata tra quelli di cui al suddetto elenco e, per la sola verifica di idoneità professionale di cui all'articolo 7, garantire la presenza di proprio personale tecnico anche in alternativa ad un formatore;
 - f) consentire che durante le sessioni formative possano intervenire funzionari direttamente incaricati da ADM secondo quanto stabilito all'articolo 4;
 - g) realizzare, stampare e consegnare nel corso delle sessioni formative il materiale didattico approvato da ADM e destinato agli iscritti ed, in particolare, il manuale formativo che dovrà essere predisposto a cura della Associazione la quale ne mantiene la proprietà esclusiva nonché ogni connesso diritto di sfruttamento e/o di riproduzione, anch'essi in forma esclusiva, fin dalla sua redazione ed anche a seguito dell'approvazione di ADM;
 - h) realizzare gli aggiornamenti dei materiali e del corso sulla base delle modifiche normative intervenute al settore, sottoponendole ad ADM per approvazione;
 - i) mettere a disposizione dei formatori il materiale didattico e le apparecchiature strumentali in uso agli stessi durante le sessioni formative programmate;
 - j) mettere a disposizione, sul territorio nazionale e nei giorni concordati per lo svolgimento dell'attività formativa oggetto della presente scrittura, sale e/o locali, eventualmente ubicati all'interno degli uffici dell'Associazione o di società alla medesima Associazione collegate, che siano idonei per dimensioni e requisiti allo svolgimento delle citate attività;
 - k) fornire agli interessati, associati e non associati, tutte le informazioni necessarie in ordine allo svolgimento dei corsi, alla periodicità degli stessi, nonché ad ogni altro adempimento connesso o collegato;



- 1) assumere in modo esclusivo ogni costo connesso alla realizzazione ed all'erogazione dei corsi di formazione, ivi compresi i costi necessari a garantire la presenza di funzionari ADM nelle sessioni e/o nella prova di verifica dell'idoneità professionale.
2. ADM, fermo restando il proprio ruolo di coordinamento e di garante della qualità didattica dei corsi di formazione oggetto della presente convenzione, prende atto che l'Associazione, nell'ambito del progetto formativo, possa avvalersi di società alla medesima Associazione collegate al fine di dare esecuzione all'incarico di cui alla presente convenzione nel rispetto dei migliori standard qualitativi, previa comunicazione da parte dell'Associazione ad ADM.

ART. 4


INTERVENTO DI ADM

1. Fatto salvo quanto prescritto all'articolo 3, l'Associazione potrà richiedere l'intervento in tutte le sessioni formative in aula di personale ADM che, in virtù della qualificata conoscenza del settore, contribuirà nei modi e nelle forme ritenute più opportune a completare l'offerta formativa in oggetto.
2. E' obbligatoriamente prevista la presenza di un funzionario ADM per lo svolgimento della verifica di idoneità professionale di cui all'articolo 8.
3. I nominativi del personale ADM eventualmente intervenuto in ciascuna sessione formativa e/o obbligatoriamente intervenuto per lo svolgimento della verifica di idoneità professionale sono preventivamente comunicati da ADM, anche per il tramite dei propri uffici periferici, all'Associazione.
4. Tutti gli oneri economici connessi agli interventi dei funzionari ADM di cui al presente articolo sono a totale carico dell'Associazione.

ART. 5

CONTENUTI, COSTI E DURATA DEI CORSI DI FORMAZIONE

1. L'obiettivo dei corsi formativi propedeutici all'acquisizione dell'idoneità professionale prescritta per il titolare di rivendita di generi di monopolio e per i coadiutori è quello di fornire una base di competenze tecniche e conoscenze normative che garantisca un adeguato livello di professionalità nello svolgimento dell'attività intrapresa.
2. Il corso si articola nelle seguenti aree tematiche di competenza:
 - rivendita di generi di monopolio;
 - tabacco;
 - gioco del lotto;
 - altri giochi pubblici;
 - valori bollati e postali;
 - altri servizi.



3. Resta salva la possibilità da parte di ADM, in relazione a sopravvenute esigenze formative riconducibili alla possibile evoluzione del settore di riferimento, di individuare una differente configurazione delle suddette aree tematiche di competenza ovvero di prevedere l'introduzione di ulteriori argomenti da trattare.
4. La traduzione di tali obiettivi in dettagliati programmi didattici è demandata all'Associazione sulla base delle indicazioni fornite da ADM.
5. Il corso formativo deve essere accessibile a tutti i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 2, anche non associati o associati ad altra organizzazione.
6. La durata complessiva del corso è di 16 ore, distribuite in più giornate d'aula. A conclusione del corso d'aula, nella medesima sede ed a seguire, viene svolta la verifica di idoneità professionale di cui all'articolo 8.

ART. 6

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL CORSO IN MODALITA' A DISTANZA

1. Nell'ambito dell'affidamento oggetto della presente convenzione, ADM autorizza l'Associazione a erogare i medesimi corsi anche in modalità a distanza (c.d. *e-learning*).
2. La durata del corso *e-learning*, in deroga alla previsione generale di cui all'articolo 5, punto 6, è di 10 ore complessive. In tutti i casi in cui se ne ravvisi la necessità e, comunque, in ragione di specifiche esigenze connesse alla tipologia di discenti, l'Associazione può proporre il corso *e-learning* con una durata complessiva superiore o inferiore a 10 ore, dovendo comunque garantire anche in tali casi la trattazione esaustiva di tutti gli argomenti riferibili alle aree tematiche di cui all'articolo 5. L'eventuale adesione del discente a tali diverse modulazioni è facoltativa e non determina in capo al medesimo discente alcuna facilitazione o aggravio in ordine al possibile conseguimento della prescritta idoneità che dovrà essere acquisita all'esito della verifica dell'idoneità professionale svolta in conformità a quanto previsto dall'articolo 8.
3. L'Associazione provvede alla realizzazione del materiale didattico e di supporto rispondente alle indicazioni fornite da ADM in qualità di responsabile didattico del progetto e successivamente avvalorato da ADM medesima.
4. Il suddetto materiale è caricato a cura dell'Associazione su una piattaforma *web* con accesso riservato ai possessori di apposite credenziali (*login e password*) rilasciate direttamente dall'Associazione a seguito dell'avvenuta iscrizione al corso.
5. Al fine di consentire ad ADM il costante monitoraggio dell'attività didattica e dei contenuti dei corsi, l'Associazione rilascia ad ADM medesima le credenziali riservate.
6. Lo svolgimento dei corsi in modalità *e-learning* da parte dell'Associazione avviene in conformità alle ulteriori prescrizioni di seguito specificate:
 - realizzazione di una pagina di ingresso dedicata, con accesso dal sito www.tabaccai.it;

- gestione di *login* e *password* di accesso al corso per i discenti con stampa finale di report attestante le ore di attività didattica svolte;
 - gestione tecnica e monitoraggio costante della piattaforma;
 - realizzazione dei contenuti didattici in video (non meno di 10 ore più eventuali aggiornamenti);
 - realizzazione dei contenuti didattici in formato PDF scaricabili per essere consultati come dispense;
 - strutturazione della piattaforma per il caricamento e la gestione dei contenuti sopra menzionati con caratteristiche tecniche tali da essere fruibili in contemporanea da un numero illimitato di discenti;
 - messa a disposizione di un *tutor* tecnico per l'accesso alla fruizione della piattaforma e per risposte ad ogni discente relativamente all'attività di *e-learning*;
 - messa a disposizione di un *tutor* didattico a disposizione dei discenti su problematiche inerenti le materie di studio;
 - gestione di una segreteria organizzativa.
7. Per ciascuna delle aree tematiche di competenza di cui all'articolo 5 sono disponibili dispense in formato PDF, *slide* scaricabili e stampabili, e video lezioni da fruire direttamente *on line*, realizzate in modalità asincrona, utilizzabili senza vincoli di ore e giorni prestabiliti, ma visibili in qualunque momento. Alla fine di ogni macro argomento sono previsti test di autovalutazione, da svolgere direttamente in piattaforma.
 8. Per accedere all'esame finale, che si svolgerà nelle modalità ordinarie di cui all'articolo 8, ciascun discente dovrà obbligatoriamente aver visionato per intero tutte le video-lezioni riferibili a ciascun macro argomento, aver risposto a tutti i test di autovalutazione e/o domande presenti in piattaforma e, conseguentemente, aver ricevuto l'attestato di frequenza di cui all'articolo 7.
 9. Tutti i contenuti, sia testuali che grafici presenti sulla piattaforma, sono realizzati a cura ed a spese dell'Associazione che ne conserva la proprietà esclusiva anche a seguito dell'approvazione da parte di ADM. I suddetti contenuti sono tutelati dalle norme sul diritto d'autore, sui brevetti e dalle norme a tutela della proprietà intellettuale. Possono essere scaricati o utilizzati solo per l'uso finalizzato dalla presente convenzione e pertanto nulla, neppure in parte, potrà essere copiato riprodotto, modificato o rivenduto da terzi.

ART. 7

RILASCIO ATTESTATO DI FREQUENZA


1. I discenti che hanno validamente concluso il corso di formazione, risultando presenti in tutte le giornate d'aula ovvero che, per la modalità *e-learning* di cui all'articolo 6 risultino aver visionato per intero ed in conformità alle indicazioni ed alle tempistiche stabilite il materiale didattico disponibile e abbiano risposto ai test di autovalutazione presenti in piattaforma, ricevono dall'Associazione l'attestato di frequenza come da allegato fac-simile (All.to 1)
2. L'Associazione si impegna a comunicare ad ADM i nominativi di tutti i soggetti che hanno validamente completato il corso formativo ed ai quali è stato rilasciato l'attestato di frequenza.

3. Il possesso dell'attestato di frequenza e la comunicazione del nominativo da parte dell'Associazione ad ADM, fatte salve le eventuali verifiche che ADM stessa si riserva comunque di effettuare caso per caso, in alcun modo certifica l'avvenuta acquisizione dell'idoneità professionale richiesta dalla legge per l'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio e/o per la nomina a coadiutore, ma costituisce esclusivamente titolo propedeutico per lo svolgimento della verifica di idoneità professionale di cui all'articolo 8.

ART. 8

VERIFICA IDONEITA' PROFESSIONALE

1. I discenti che hanno validamente completato il corso di formazione e che, in quanto tali, hanno ricevuto l'attestato di frequenza di cui all' articolo 7, sono ammessi alla prova finale di verifica dell'idoneità professionale.
2. Per coloro che hanno frequentato il corso in aula la prova finale di verifica dell'idoneità professionale avviene subito dopo la conclusione del corso, nella medesima sede del corso ed alla presenza di un funzionario ADM appositamente incaricato. I discenti che hanno validamente partecipato ai corsi di formazione *e-learning* sostengono la prova per la verifica di idoneità professionale alle medesime condizioni e nelle medesime sedi previste per coloro che hanno frequentato i corsi in aula.
3. Il funzionario ADM somministra a ciascun discente che partecipa alla prova finale un questionario in forma scritta, elaborato a seguito di estrapolazione elettronica in modalità *random* sulla base di un *database* di quesiti depositati presso ADM. Ciascun questionario è composto da n. 30 domande a risposta multipla. La prova si svolge in un tempo massimo di 30 minuti.
4. Il funzionario ADM intervenuto, a conclusione della prova, provvede a propria cura a raccogliere i questionari compilati ed a sigillarli in busta chiusa e, entro i successivi sette giorni, provvede a recapitarli alla Sede centrale di ADM che, a sua volta, convocherà l'apposita Commissione per la verifica dei questionari. La Commissione è composta da almeno un rappresentante di ADM, con compiti di presidente, ed almeno un rappresentante dell'Associazione.
5. Entro i successivi quindici giorni i questionari verranno esaminati dalla predetta Commissione che procederà a verificare l'esito delle prove sostenute per l'acquisizione dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio. La prova è da intendersi superata qualora il singolo candidato abbia risposto correttamente ad almeno 18 domande su 30.
6. La Commissione provvederà a redigere apposito verbale relativo all'esito delle prove ed a trasmetterlo all'Associazione che provvederà alla comunicazione agli interessati. Il verbale con i questionari in originale sarà depositato presso la Sede centrale di ADM. Copia conforme del solo verbale sarà detenuta presso la sede dell'Associazione.
7. In caso di esito positivo della prova, l'interessato riceverà da ADM, per il tramite dell'Associazione, il "*Certificato di Idoneità professionale all'esercizio dell'attività di*



rivenditore di generi di monopolio" (All.to 2). Il Certificato dovrà essere custodito a cura del diretto interessato ed esibito in caso di controlli disposti da ADM.

8. In caso di esito negativo della prova, l'interessato, sarà ammesso, per una sola volta, a sostenere la prova per la verifica dell'idoneità professionale in una delle successive sessioni in programma nella medesima sede o in sedi limitrofe.
9. Nessun costo aggiuntivo è previsto a carico dell'interessato per sostenere la prova di verifica dell'idoneità professionale, anche ove si tratti di secondo tentativo.

ART. 9

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha durata di anni 3 (tre) rinnovabile tacitamente per analogo periodo qualora nessuna delle Parti abbia comunicato all'altra, con preavviso di 90 (novanta) giorni, l'intenzione di non procedere al rinnovo.

ART. 10

VARIAZIONI E/O MODIFICAZIONI DELLA CONVENZIONE

1. Le Parti convengono, espressamente, che ogni variazione e/o modificazione alla presente convenzione dovrà essere definita e stabilita mediante atto scritto.

ART. 11


FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia dovesse eventualmente insorgere tra le Parti sarà esclusivamente competente il foro di Roma.

ART. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a far sì che tutti i rispettivi dati personali direttamente forniti e comunque connessi alla presente convenzione saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi.
2. Le Parti si obbligano reciprocamente al puntuale rispetto delle norme e degli obblighi di riservatezza e sicurezza prescritti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione e sicurezza dei dati personali) e, pertanto, i dati ritenuti personali



indispensabili per l'attività oggetto della presente convenzione, saranno esclusivamente utilizzati per l'integrale esecuzione dello stesso.

ART. 13

TRATTATIVE

1. Le Parti dichiarano espressamente che la presente convenzione è stata oggetto di trattative, interamente ed in ogni singola sua parte. Non trovano, quindi, applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.


ART. 14

DISPOSIZIONI FINALI

1. A far data dalla sottoscrizione della presente convenzione, cessano di avere effetti la convenzione sottoscritta in data 6 aprile 2011 e denominata " *Convenzione per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione per titolari e coadiutori di rivendita di generi di monopolio*" e quella sottoscritta in data 15 ottobre 2012 e denominata " *Atto integrativo alla convenzione del 6 aprile 2011 per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione per titolari e coadiutori di rivendita di generi di monopolio (art. 6-punto 9 bis della legge 1293/1957)*".

Roma, **19 MAG. 2017**

AGENZIA DELLE DOGANE E
DEI MONOPOLI
Il Direttore centrale
Dr. Fabio CARDUCCI



FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI

Il Presidente nazionale
Cav. Uff. Giovanni RISSO

